



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 69 LEGISLATURA N. IXdelibera
884

DE/DO/TAE Oggetto: LR n. 24/2009 art. 2 comma 1 lett. e) - Approvazione
0 NC linee guida ed indicazioni operative per l'utilizzo di
terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai
Prot. Segr. sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile
955 2006, n. 152.

Lunedì 20 giugno 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- PAOLO PETRINI
- ANTONIO CANZIAN
- SANDRO DONATI
- SARA GIANNINI
- MARCO LUCHETTI
- PIETRO MARCOLINI
- LUCA MARCONI
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

Vicepresidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- SERENELLA GUARNA MORODER

Presidente

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, art. 2, comma 1, lett. e) – Approvazione Linee guida ed indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente e Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente e Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dall'atto non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla *P.F. Green economy, Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale* la verifica ed il monitoraggio dell'applicazione delle Linee guida al fine di proporre una eventuale revisione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Moroni

p IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario SPACCA

(Paolo Petrinì)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n°24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con atto n° 284/99;

Motivazione

L'art. 186 del D.lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale", costituisce la disciplina di riferimento per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del D.lgs 03 dicembre 2010, n. 205, che ne stabilisce l'abrogazione, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che indichi i criteri qualitativi o quantitativi affinché le terre e rocce da scavo possano essere considerate sottoprodotti e non rifiuti, l'art. 186 del D.lgs. 152/2006 mantiene piena vigenza e fornisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti, sempre che esse rispettino la condizione di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis dello stesso D.lgs. 152/06.

Il D.lgs. 152/2006 prevede infatti, all'art. 186, che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

L'art. 186 prevede inoltre che le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati con il vincolo di garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Tuttavia la concreta applicazione della disciplina sta determinando non poche di criticità nella fase procedimentale di autorizzazione degli interventi in cui sia prevista la gestione di terre e rocce da scavo, come segnalato in più sedi da parte degli Enti locali a vario titolo coinvolti o direttamente competenti nei procedimenti stessi o nelle funzioni di vigilanza e controllo.

La Regione Marche, nell'esercizio del proprio ruolo di programmazione ed indirizzo in materia, analogamente all'operato di altre Regioni (es. Piemonte, Veneto, Umbria) ha ritenuto di intervenire al fine di uniformare sul piano amministrativo l'applicazione della norma a livello dell'intero territorio regionale, nell'interesse reciproco dei soggetti richiedenti, pubblici o privati, e di autorità competenti, anche alla luce dei prevalenti obiettivi in termini di semplificazione amministrativa.

A seguito di un primo confronto informale con i soggetti interessati è emersa la necessità di definire alcuni aspetti di natura tecnica e procedurale necessari a fornire un adeguato supporto alle competenti strutture tecnico-amministrative degli enti locali, andando a risolvere le situazioni di incertezza interpretativa o di assoluta assenza di riferimenti.

In particolare, vista la legge regionale 12 ottobre 2009, n°24 *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* che prevede, ai sensi dell' art. 2, che la Regione eserciti le funzioni di cui all'articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare, ai sensi del comma 1, lett. e) *"e) approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati necessarie all'attuazione della presente legge"*, si è inteso in tal senso ricorrere allo strumento di indirizzo attraverso l'emanazione di apposite linee guida.

Il processo di formulazione delle linee guida è stato impostato su base partecipativa a partire da un base di lavoro costituita da un documento preliminare redatto a cura della P.F. Green economy, Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale sulla base di analoghe esperienze di altre Regioni.

La sede di consultazione e confronto è stata individuata nel Tavolo Tecnico previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, organismo istituzionale di supporto alle attività della Regione in materia di programmazione e gestione dei rifiuti, opportunamente convocato in sessione allargata con la partecipazione degli enti istituzionali di rappresentanza delle professioni tecniche e di Confindustria.

Nel corso della prima seduta del Tavolo Tecnico, tenuta in data 15 febbraio 2011 è stata illustrata la bozza di documento predisposta dalla regione, raccogliendo puntualmente osservazioni, rilievi, proposte metodologiche e di merito formulati dai partecipanti anche in forma scritta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sulla base dei contributi raccolti si è successivamente proceduto alla stesura di un documento coordinato denominato *Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo*, accogliendo tra questi, previa valutazione, quelli ritenuti coerenti con la normativa di riferimento e con la linea interpretativa della Struttura.

Il giorno 23 marzo 2011, ai sensi dell'Accordo tra Regione Marche e Confindustria Marche firmato il 21 dicembre 2010, si è anche tenuto un incontro con i rappresentanti dell'organizzazione di categoria nel corso del quale sono state raccolte le loro osservazioni ed istanze.

Acquisiti quindi ulteriori elementi da parte degli organismi tecnici coinvolti, è stata redatta una proposta di *"Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo"*, poi esposta al Tavolo Tecnico in data 01 giugno 2011, raccogliendo in quella sede alcuni rilievi puntuali di tipo migliorativo ed una sostanziale condivisione di merito da parte dei partecipanti; in particolare, è stato apprezzato il profilo di semplificazione che deriva dalla emanazione delle linee guida che pone fine ad applicazioni non uniformi sul territorio regionale.

In esito alle fasi di consultazione, la competente P.F. ha pertanto provveduto a redigere in forma definitiva le *Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo* (allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

Nelle more dell'efficacia della disposizione abrogativa dell'art. 186 di cui all'art. 39, comma 4 del D.lgs 03 dicembre 2010 , n. 205, subordinata all'entrata in vigore di uno specifico decreto ministeriale ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006, verificatane presso le competenti sedi ministeriali la non imminenza e riscontrata l'impossibilità di assumere delle ragionevoli previsioni sulla stessa, si ritiene opportuno procedere all'emanazione delle Linee guida, prevedendone una possibile revisione dopo un primo periodo di applicazione e comunque un doveroso adeguamento all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale di attuazione.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Dott. Agr. Angelo RECCHI

Posizione di Funzione

Green Economy, Ciclo dei Rifiuti,

Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio industriale

VISTO

Il Dirigente

Dott. Piergiorgio CARRESCIA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva e non può derivare alcun impegno a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Antonio MINETTI

La presente deliberazione si compone di n. ²⁶.....pagine, di cui n. ²⁰..... Allegati.

Il segretario della Giunta
Dott.ssa Elisa MORONI

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Ambito di applicazione

Le presenti linee guida costituiscono indirizzo per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali *sottoprodotti*¹, nel rispetto dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato dal d.lgs. 4/2008 e dal d.lgs. 205/2010.

L'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica pertanto anche al suolo scavato non contaminato ed ai residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre di cui all'art. 186, c. 7-ter del decreto, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono scavati, qualora valutati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal 205/2010.

Le presenti linee guida potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione al momento della emanazione di eventuale specifico decreto ministeriale di cui al citato art. 184-bis, comma 2.

2. Presupposti per l'utilizzo

Le terre e rocce da scavo:

- 2.1. non devono provenire *dall'interno della perimetrazione* di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale, anche se già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non sia già stato emanato da parte della Provincia competente il certificato di avvenuta bonifica, né da siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica;
- 2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei *requisiti di qualità ambientale* specificati al punto 4;
- 2.3. per il loro utilizzo, *non devono richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari*, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura, la vagliatura e la stabilizzazione geotecnica con calce o cemento, finalizzate all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota.
- 2.4. non devono contenere elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

3. Modalità di utilizzo

Sono consentiti i seguenti utilizzi, ogni altro escluso:

- 3.1. nei processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava;

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.2. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 186, comma 7-bis del 152/2006.

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento ai parametri elencati al successivo punto 6.3 e con i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato, con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l'utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

4.1. ai fini dell'utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati "negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc) comunque nel rispetto delle norme tecniche di settore;

4.2. ai fini dell'utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati:

4.2.1 se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;

4.2.2. se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, zona per la viabilità o zona per servizi non a verde, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;

4.2.3. in deroga a quanto disposto nei punti 4.2.1. e 4.2.2., il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) i terreni siano di sicura origine naturale e tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti e certificati a livello locale da professionista tecnico competente secondo la dichiarazione di cui all'allegato Mod. B;
- b) l'operazione di reimpiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali professionista tecnico competente riconosca e certifichi, secondo la dichiarazione di cui all'allegato Mod. B, la presenza di terreni di analoga composizione mineralogica e geochimica, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.

Per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, ove sulla base dell' *elaborato progettuale* di cui al punto 6.1, redatto dal progettista anche tenendo conto della relazione geologica, si renda necessario valutarne la cedibilità di contaminanti al fine in particolare di salvaguardare le acque sotterranee o superficiali in ossequio alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 186 del 152/2006 e ss. mm. e ii., si dovrà procedere mediante l'esecuzione di un test di cessione come da successivo punto 6.3.2. I limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.2.3.a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall'apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno.

La scadenza sopra indicata non si applica alle terre e rocce da scavo in deposito presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo delle stesse.

Ai sensi dell'art. 186, comma 5 del decreto, il superamento di detta scadenza o il decadimento del titolo urbanistico senza che sia intervenuta specifica proroga o rinnovo, comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del n. 152/2006.

6. Adempimenti e documentazione

6.1. Ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto *un elaborato progettuale*, secondo quanto previsto dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, del n. 152/2006 e dalle presenti linee guida.

L'elaborato progettuale concernente l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza di presupposti, modalità e requisiti di cui ai punti precedenti fornendo in particolare una estesa descrizione del sito di origine, e si articola nei seguenti aspetti:

- ⇒ Caratterizzazione urbanistica
- ⇒ Inquadramento geologico dell'area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo e vulnerabilità dell'acquifero.
- ⇒ Analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato
- ⇒ Caratterizzazione ambientale e verifica delle fonti di pressione eventualmente presenti
- ⇒ Volumi di scavo, di utilizzo, di deposito
- ⇒ Caratteristiche merceologiche e caratteristiche chimico-fisiche di compatibilità delle terre
- ⇒ Certificazione tipologica delle terre (allegato obbligatorio - salvo i casi di deroga in regime di semplificazione - da redigere in conformità al Mod. B)

Il progetto è presentato all'*autorità competente* per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale su progetto definitivo; autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; segnalazione certificata di inizio attività) del precitato art. 186 del n. 152/2006, ovvero viene allegato al progetto e trasmesso per conoscenza ai comuni interessati, nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a SCIA) del medesimo art. 186. L'elaborato progettuale deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei provvedimenti sopra elencati o comunque prima del rilascio degli stessi.

6.2. In caso di eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nel modello A, il proponente deve presentare alle autorità competenti per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 186 del n. 152 del 2006 apposita *comunicazione* sottoscritta dal progettista, con allegata variante progettuale, prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora si renda necessario modificare l'elaborato progettuale in relazione alla indicazione del sito di origine o del sito di deposito provvisorio o dell'impianto di reimpiego – anche in esito alle indagini analitiche - la stessa comunicazione va anche trasmessa per conoscenza ai comuni interessati, qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 186 del n. 152 del 2006.

6.3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 8, le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere verificate – in accordo con la relazione di progetto debitamente sottoscritta dal professionista incaricato – effettuando le seguenti *indagini* sui campioni:

6.3.1. la *verifica analitica* delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi:

Metalli: Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Zinco, Rame, Cromo totale, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12;

Il progettista, sulla base di un modello concettuale del sito, tenuto conto delle eventuali relazioni di carattere geologico, chimico ed agronomico, si assumerà la responsabilità di approfondire o meno le indagini rispetto al set di parametri minimi richiesti.

6.3.2. l'effettuazione *del test di cessione* eseguito sul tal quale con la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il progettista, si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti, specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi secondo quanto esplicitamente riportato nell'*elaborato progettuale*. Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A, salvo i casi di cui al punto 4, secondo capoverso.

6.4. Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo o il verde paesaggistico, l'elaborato progettuale è affiancato da una *relazione agronomica*, corredata da opportune indagini analitiche, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo ai fini della verifica coerenza con le finalità dell'intervento.

6.5. In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il *trasporto* da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. C allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, fino ai 12 mesi successivi al collaudo dei lavori, dal D.L. o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

6.6. Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente sul territorio della Regione Marche limitatamente agli adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio regionale.

Le attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo in territori diversi da quelli della Regione Marche sono soggette all'art. 186 del n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

6.7. In ogni caso di produzione o utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai fini di una maggiore caratterizzazione ambientale del sito, è comunque fatta salva la più ampia facoltà da parte del professionista incaricato, qualora lo ritenga opportuno, di integrare l'*elaborato progettuale* mediante specifica indagine di carattere ambientale anche mediante sondaggi preventivi ed analisi dei campioni prelevati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Verifiche finali

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, il soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo deve produrre all'autorità competente di cui al punto 6.1, nonché al Comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo reimpiego dei materiali scavati (Mod. D allegato alle presenti linee guida).

8. Semplificazioni procedurali

8.1. Nel caso di interventi di modesta entità, intesi come quelli che prevedano un volume da scavare non superiore a 200 m³, non è necessario redigere l'elaborato progettuale (Mod. A), né eseguire o produrre le relative indagini, certificazioni e relazioni previste dal punto 6, né fornire la documentazione di cui al punto 7, ma il proprietario del terreno, o comunque il soggetto che ha la disponibilità del sito di origine, deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione a cura del progettista, o comunque di tecnico competente incaricato, con la quale si attesti che i predetti materiali non provengono da siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né da siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica, né da aree di potenziale contaminazione ambientale così come definite al successivo punto 10 (Mod. E allegato alle presenti linee guida). Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree con terreni di sicura origine naturale attestati dal progettista e confermati da specifica relazione tecnica, nel Mod. E deve inoltre essere dichiarato che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Ove tali interventi di modesta entità non siano soggetti a concessione edilizia o a SCIA, il Mod. E deve essere allegato al progetto dell'opera e depositato in cantiere.

8.2. Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale realizzati da soggetto attuatore pubblico, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6.1, nonché la documentazione di cui al punto 7, non sono necessari, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

8.2.1. gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati o sottoposti a procedure di bonifica e comunque non siano state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;

8.2.2. l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. E allegato alle presenti linee guida).

8.3. Nel caso di scavi connessi con l'esecuzione di opere ed interventi in cui sia certo che il suolo non contaminato e l'altro materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione sarà riutilizzato allo stato naturale al solo fine del riempimento nel corso della costruzione della medesima opera o intervento e nello stesso sito in cui è stato scavato, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari.

In tal caso il proprietario del terreno, o comunque il soggetto richiedente avente titolo, deve presentare all'autorità competente al rilascio delle eventuali autorizzatori di carattere ambientale o dei titoli abilita-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tivi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione a cura del progettista, o comunque di tecnico competente incaricato (Mod. E allegato alle presenti linee guida), con la quale si attesti che:

- ⇒ gli scavi non interessano aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati o sottoposti a procedure di bonifica e comunque non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- ⇒ il progettista delle predette opere o interventi, sulla base degli studi geologici e stratigrafici, dell'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione ambientale, non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

8.4. Nel caso di interventi di piccole dimensioni, intesi come cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture la cui produzione di terre e rocce da scavo non superi i 6000 m³, l'elaborato progettuale previsto dal punto 6 (Mod. A), potrà essere redatto prescindendo dalla esecuzione delle indagini e verifiche chimiche analitiche a condizione che:

- ⇒ gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o siti sottoposti a procedure di bonifica e comunque aree che non siano state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- ⇒ il progettista delle predette opere o interventi, sulla base degli studi geologici e stratigrafici, dell'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione ambientale, non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

In tal caso, il proprietario del terreno o comunque il soggetto che ha la disponibilità del sito di origine deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione a cura del progettista, o comunque di tecnico competente incaricato, con la quale si attesti che i predetti materiali non provengono da aree di potenziale contaminazione ambientale così come definite al successivo punto 10 (Mod. E). Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree con terreni di sicura origine naturale attestati dal progettista e confermati da specifica relazione tecnica, nel Mod. E deve inoltre essere dichiarato che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Ove tali interventi di piccole dimensioni non siano soggetti a concessione edilizia o a SCIA, il Mod. E deve essere allegato al progetto dell'opera e depositato in cantiere.

9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

In caso di cumuli, le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802.

Resta fermo che il numero di campioni potrà essere ulteriormente incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle diverse formazioni geologiche individuate.

La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Il test di cessione eseguito sul tal quale con la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2, finalizzato all'accertamento dei requisiti di qualità ambientale, va effettuato tutte le volte che, sulla base dell'elaborato progettuale, si renda necessario valutare la cedibilità di contaminanti da parte delle terre e rocce da scavo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

al fine, in particolare, di salvaguardare le acque sotterranee o superficiali in ossequio alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 186 del n. 152/2006 e ss.mm.ii.

10. Aree di potenziale contaminazione ambientale

Ai fini del presente atto sono considerate "Aree a potenziale contaminazione" le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni:

- ⇒ aree che sono già state oggetto della localizzazione e presenza nel passato di impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 - Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica;
 - nella disciplina del 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i. ;
 - nella disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 - nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);
- ⇒ aree in cui sono o sono stati localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al d.lgs 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree interessate da scarichi di acque reflue industriali, all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro 20 m dal piede del rilevato stradale;
- ⇒ aree che siano state interessate da eventi, anche accidentali, di potenziale contaminazione ambientale.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. A
Oggetto:

TERRE E ROCCE DA SCAVO
ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO (Linee guida – punto 6.1)

Sito di origine:

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ P.F. _____ P.ED. _____

Coordinate geografiche: _____

Caratteristiche urbanistiche:

- ☐ area verde pubblico o privato
- ☐ zona residenziale
- ☐ zona agricola;
- ☐ zona produttiva area commerciale
- ☐ zona produttiva area industriale
- ☐ zona per la viabilità
- ☐ zona per servizi (area diversa da verde pubblico/privato)

Inquadramento geologico dell'area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo (v. relazione geologica di progetto)

Analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Caratterizzazione ambientale e verifica delle fonti di pressione eventualmente presenti

Quantitativi:

- ⇒ volume di scavo stimato complessivo: _____ m³
- ⇒ volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito: _____ m³
- ⇒ eventuale deposito provvisorio:
- ☐ in sito: _____ m³, per _____ mesi;
 - ☐ fuori area: _____ m³, per _____ mesi, in località _____
coordinate geografiche: _____

Caratteristiche merceologiche e qualitative delle terre:

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre

(non obbligatorio nel caso del regime di semplificazione procedurale relativo agli interventi di piccole dimensioni di cui punto 8.4 delle linee guida - produzione di terre e rocce da scavo non superiore a 6000 m³)

Le terre e rocce da scavo hanno caratteristiche tali da permettere l'integrale utilizzo senza alcuna trasformazione preliminare (v. certificazione tipologica – Mod. B - e determinazioni analitiche – punto 6.3.1):

- ☐ compatibili con i valori limite della colonna A²;
- ☐ non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B;
- ☐ non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B, a causa di fenomeni naturali attestati dal progettista;
- ☐ non compatibili con i valori limite della colonna B a causa di fenomeni naturali attestati dal progettista;
- ☐ compatibili con i valori limite previsti per il test di cessione³.

² Tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

³ Allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sito/i di destinazione:

Relativamente alla destinazione delle terre e rocce da scavo, devono essere prodotte tante schede specifiche, quanti i siti previsti.

SCHEDA SPECIFICA PER OGNI SINGOLO SITO DI DESTINAZIONE (n° ____ di ____)

Sito di destinazione⁴:

Comune di _____ località _____
via _____ p.f. _____

Proprietario o Società: _____

Eventuale autorizzazione dell'intervento: rilasciato da _____
tipo provvedimento _____ n. _____ del _____

Impianto⁵: _____

Coordinate geografiche: _____

Caratteristiche urbanistiche:

- ☐ area verde pubblico o privato
- ☐ zona residenziale
- ☐ zona agricola;
- ☐ zona produttiva area commerciale
- ☐ zona produttiva area industriale
- ☐ zona per la viabilità
- ☐ zona per servizi (area diversa da verde pubblico/privato)

Caratteristiche ambientali del sito:

⇒ eventuale presenza di un fondo naturale a causa di fenomeni attestati dal progettista, rispetto al quale le caratteristiche delle terre e rocce da scavo risultano compatibili ai sensi del punto 4.2.3. lettera b), delle Linee guida:

- ☐ presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna A ma inferiori a quelli di colonna B;
- ☐ presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna B;

Quantitativi materiali:

⇒ volume stimato destinato all'utilizzo nel sito specifico: _____ m3

Modalità di riutilizzo:

- ☐ reinterro ☐ riempimento ☐ rimodellazione ☐ realizzazione rilevati
- ☐ in processi industriali in sostituzione di materiali di cava

⁴ Per quanto possibile, il sito di destinazione deve essere indicato all'atto della redazione del Mod. A. Fatti salvi gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dal punto 6 di queste linee guida, devono in ogni caso essere precisate nel Mod. A le caratteristiche urbanistiche del sito di destinazione.

⁵ Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.



pag.
17

delibera 4

- ☐ Analisi chimiche
- ☐ Test di cessione (152/06 e ss.mm. e ii. , art. 186, comma 1, lett. c), d), ed f))
- ☐ Relazione chimica-ambientale
- ☐ Relazione agronomica.
- ☐ Altro: _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. B

Oggetto:

TERRE E ROCCE DA SCAVO
CERTIFICAZIONE TIPOLOGICA (Linee guida – punto 6.1)

Il sottoscritto nato il

a Prov CAP

residente a Prov. CAP

via e nr. civico

in qualità di iscritto all'Albo

al nr

congiuntamente (qualora condizione ricorrente):

al sottoscritto nato il

a Prov CAP

residente a Prov. CAP

via e nr. civico

in qualità di iscritto all'Albo

al nr

in relazione al progetto:

che prevede interventi di scavo nel seguente:

Sito di origine Comune di località

Via n°

p.f./p.ed

DICHIARA / NO CHE

⇒ in base agli studi e alle indagini, riportati nell'elaborato progettuale di cui al mod. A o in specifica relazione allegata, di carattere

- ☐ geologico
- ☐ stratigrafico
- ☐ chimico
- ☐ agronomico

⇒ in base alla storia pregressa dell'area, con riferimento all'analisi delle attività umane svolte nel sito ed in particolare degli insediamenti e/o delle trascorse antropizzazioni (elaborato progettuale di cui al modello A)

⇒ verificate le fonti di pressione ambientale (elaborato progettuale di cui al modello A)

⇒ verificate le condizioni di naturalità del sito, ivi compresa la valutazione di particolari condizioni di mineralizzazione che possano aver interessato l'area (elaborato progettuale di cui al modello A),



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SITO OGGETTO DI ESCAVAZIONE È COSTITUITO DA:

☐ **terreni di sicura origine naturale**

cioè terreni che per le loro caratteristiche geologiche, mineralogiche e di naturalità possono avere qualità ambientali entro i limiti della Colonna A o della Colonna B (152/06; Titolo V; Allegato 5, Tabella 1), in funzione della specifica destinazione d'uso, fatta salva l'esigenza, ai fini dell'utilizzo, di eseguire successiva indagine analitica di verifica sui campioni in fase di scavo ,

CHE

- sono originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto - art. 184-bis, c. 1, lett. a);
- saranno utilizzati - art. 184-bis, c. 1, lett. b)
 - ☐ nel corso dello stesso processo di produzione o di utilizzazione
 - ☐ nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione

da parte

- ☐ del produttore
- ☐ di terzi;
- saranno utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale - art. 184-bis, c. 1, lett. c)
- soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porteranno a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana - art. 184-bis, c. 1, lett. d)

E CHE PERTANTO

qualora convalidata la conformità in base ai limiti in Colonna A o in Colonna B della Tabella 1 del 152/06; Titolo V; Allegato 5, possiedono le caratteristiche per essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'Art.184-bis del 152/06 e ss.mm.ii. e possono rientrare in un "progetto di utilizzo" per:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati | <input type="checkbox"/> processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava (qualora consentito dalla normativa di settore) |
| <input type="checkbox"/> in toto (come da progetto) | <input type="checkbox"/> in toto (come da progetto) |
| <input type="checkbox"/> in parte (come da progetto) | <input type="checkbox"/> in parte (come da progetto) |

Analisi chimiche di certificazione come indicato nella relazione tecnica(*)

- ☐ da effettuare ☐ già effettuate con certificazione del rispetto dei limiti della Colonna A

☐ **terreni con potenziale condizionamento antropico**

cioè terreni che, ai fini di certificarne l'utilizzo in sito o un possibile riutilizzo come sottoprodotto, dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche sistematiche, secondo le modalità più idonee ad una corretta caratterizzazione del sito, da definire sulla base:

- della storia pregressa del sito.
- delle tipologie dei materiali interessati
- della loro natura geologica e mineralogica
- della loro distribuzione

- ☐ in toto
- ☐ in parte, secondo allegate planimetrie e sezioni stratigrafiche per l'individuazione delle tipologie e dei volumi interessati



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Note:

Data

Timbro e firma

ALLEGATI:

- 1 - Eventuali certificati di analisi chimiche
- 2 - Planimetria con punti di indagine documentati (foto ecc.)
- 3 - Documentazione fotografica dell'area con particolari del terreno oggetto di certificazione:
- 4 - Altro

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. C

Oggetto:

**TERRE E ROCCE DA SCAVO
DOCUMENTO DI TRASPORTO (Linee guida – punto 6.6)**

Nota: Il modello è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto. Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal responsabile del sito di utilizzo.

TARGA MEZZO _____

SITO DI ORIGINE

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

SITO DI DESTINAZIONE - IMPIANTO INDUSTRIALE - SITO DI DEPOSITO PROVVISORIO

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

VIAGGI	DATA E ORA PARTENZA	QUANTITA' TRASPORTATA	FIRMA DELL'AUTISTA	DATA E ORA ARRIVO
n.01		_____ m ³		
n.02		_____ m ³		
n.03		_____ m ³		
n.04		_____ m ³		
n.05		_____ m ³		
n.06		_____ m ³		
n.07		_____ m ³		
n.08		_____ m ³		
n.09		_____ m ³		
n.10		_____ m ³		
n.11		_____ m ³		
n.12		_____ m ³		

Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito ⁶ di origine

Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo ⁷

⁶ Per "soggetto che ha la disponibilità del sito" si intende il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (o suo delegato) o il titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito

⁷ Per "soggetto che ha la disponibilità del sito" o "soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo" si intende il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (o suo delegato) o il titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. D

Oggetto:

**TERRE E ROCCE DA SCAVO
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (Linee Guida - punto 7)**

Nota: tale modello deve essere compilato due volte, ovvero:

- ☐ dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione;
- ☐ dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo, o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. (____) CAP _____ residente a
_____ Prov. (____) CAP _____
via e nr. civico _____
in relazione all'opera realizzata / all'impianto situato nel Comune di _____ in località
_____ via _____ n° _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

➤ che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:

- ☐ _____ m³ di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;
- ☐ _____ m³ di terre e rocce sono stati trasferiti nel sito/nell'impianto del Comune di _____ in località _____ via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____, ai fini dell'utilizzo previsto dall'elaborato progettuale presentato a _____ in data _____ o dalla successiva comunicazione/dichiarazione di data _____.

➤ che per la realizzazione di detta opera / che in detto impianto sono stati utilizzati:

- ☐ _____ m³ di terre e rocce prodotte dal signor _____, come risulta dai documenti di trasporto.

Allegati: ☐ Certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Data _____	Firma di chi ha la disponibilità del sito o impianto o del D.L. _____
------------	---

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)
- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. E

Oggetto:

TERRE E ROCCE DA SCAVO - CASI PARTICOLARI (Linee Guida - punto 8.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ qualifica professionale _____
iscritto all'Albo _____ con il n° _____
nato il _____ a _____ Prov. (____) CAP _____
residente a _____ Prov. (____) CAP _____
via e nr. civico _____
in relazione all'opera / intervento (denominazione) _____
situato nel Comune di _____ in località _____ via _____ n° _____
in qualità di (progettista/direttore lavori/ altro) _____

consapevole/i delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- ☐ che gli scavi interessano suolo non contaminato allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione per un volume totale non superiore a 200 m³ per l'intero intervento
- ☐ che gli scavi interessano suolo non contaminato allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione di un intervento di piccole dimensioni, cioè di un cantiere finalizzato alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture in cui la cui produzione di terre e rocce da scavo non supera i 6000 m³ per l'intero intervento
- ☐ che gli scavi riguardano suolo non contaminato allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione in aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di origine naturale, che sarà utilizzato solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine
- ☐ che gli scavi riguardano movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione di opere ed interventi di sistemazione idraulica e forestale realizzati da soggetto attuatore pubblico
- ☐ che gli scavi riguardano suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, che sarà utilizzato allo stato naturale a fini e nel corso della medesima attività di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato

DICHIARA INOLTRE

- ☐ che gli scavi non interessano aree comprese all'interno di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'interno di siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica
- ☐ che gli scavi non interessano aree di potenziale contaminazione ambientale ai sensi del punto 10 delle linee guida in quanto caratterizzate da almeno una delle seguenti condizioni:
 - ⇒ aree che sono già state oggetto della localizzazione e presenza di impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 - Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica (* vedi elenco in calce);
 - nella disciplina del 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.;
 - nella disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);
- ⇒ aree nelle quali sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni, entro una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree interessate da scarichi di acque reflue industriali all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;
- ⇒ aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro i 20 m dal piede del rilevato stradale
- ⇒ aree che sono state interessate da eventi, anche accidentali, di potenziale contaminazione ambientale.

DICHIARA ALTRESI'

- ☐ che, sulla base degli studi geologici e stratigrafici, dell'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione ambientale, ivi compresa la valutazione di eventuali condizioni particolari, non rileva l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

Allegati:

- ☐ Relazione geologica di progetto
- ☐ Certificati delle analisi effettuate sui campioni (facoltative).

Data	Timbro e firma

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare in stampatello il nome del dipendente)
- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

(*) Ai sensi dell'allegato A del D.M. 16/05/89 sono definibili come aree potenzialmente contaminate da sversamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, aeriformi a causa del contatto accidentale o contaminativo, con le seguenti attività e sostanze:

Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi:

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;

1.2. Policlorobifenili, policlorotrifeni, policloronafaleni;

1.3. Policlorofenoli;

1.4. Idrocarburi clorurati;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1.5. Composti farmaceutici;
- 1.6. Betanaftolo;
- 1.7. Benzidina;
- 1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.
2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:
 - 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
 - 2.2. Tempra a caldo dei metalli;
 - 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
 - 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;
 - 2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi
 - 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;
 - 2.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;
 - 2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;
 - 2.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere.
3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
 - 3.1. Acrilonitrile;
 - 3.2. Anilina;
 - 3.3. Clorobenzene;
 - 3.4. Cloruro di benzile;
 - 3.5. Cloruro di etile;
 - 3.6. Cloruro di vinile;
 - 3.7. Dicloroetilene;
 - 3.8. Epicloridrina;
 - 3.9. Fenolo-acetone da cumene;
 - 3.10. Nitrobenzene da nitratura del benzene;
 - 3.11. Tetraclorobenzene;
 - 3.12. Tetraclorometano;
 - 3.13. Toluene di isocianato;
 - 3.14. 1,1,1-Tricloroetano;
 - 3.15. Tricloroetilene e percloroetilene.
4. Soluzioni esauste provenienti da:
 - 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;
 - 4.2. Bagni galvanici;
 - 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli;
 - 4.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;
 - 4.5. Residui di processi pirolitici;
 - 4.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici;
 - 4.7. Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi;
 - 4.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi.
5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:
 - 5.1. Clorobenzene;
 - 5.2. Cloruro di metilene;
 - 5.3. o-Diclorobenzene;
 - 5.4. Piridina;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5.5. Solfuro di carbonio;
5.6. Tetracloroetilene;
5.7. Tetraclorometano;
5.8. Toluene;
5.9. 1,1,1-Tricloroetano;
5.10. Tricloroetilene;
5.11. Triclorofluorometano;
5.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.
6. Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi.
7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.
8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.
9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.
10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella.
12. Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminati da stirene monomero.

A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di rilevazione:

aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse;

aree interessate da attività industriali dismesse;

aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose;

aree interessate da discariche non autorizzate;

aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi;

aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.